

Genova, 14 gennaio 2022

CIRCOLARE N. 6 /2022

Alla rispettabile clientela

Obbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali: prime istruzioni operative

Come noto, la Legge di conversione del Decreto fiscale ha introdotto **un nuovo obbligo di comunicazione preventiva nel caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali** a decorrere dal 21 dicembre 2021.

Più precisamente, l'articolo 13 D.L. 146/2021, modificando l'articolo 14 D.Lgs. 81/2008, ha previsto un obbligo di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente, mediante sms o posta elettronica, dell'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali, con le modalità operative di cui all'articolo 15 D.Lgs. 81/2015, già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

Con la Nota prot. n. 29 del Ministero del Lavoro del 11 gennaio 2022, sono state quindi fornite le prime indicazioni utili al corretto adempimento del richiamato obbligo.

Giova innanzitutto sottolineare che l'obbligo di comunicazione **è stabilito solo per i soggetti che operano in qualità di imprenditori**, e riguarda non solo i rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione, ma anche quelli ancora in corso alla data di emanazione della Nota (11.01.2022).

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell'11.01.2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l'assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione dovrà essere effettuata entro i 7 giorni di calendario successivi alla pubblicazione della Nota, e cioè entro il 18 gennaio.

Per tutti i rapporti avviati dopo l'11.01.2022 (ovvero dopo la pubblicazione della Nota), restano ferme le regole ordinarie, secondo le quali la comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Concentrando invece l'attenzione sulle modalità di comunicazione, la Nota ricorda che la norma richiama le modalità operative previste in relazione ai rapporti di lavoro intermittente, ragion per cui gli applicativi già in uso saranno aggiornati o integrati per consentire di adempiere ai nuovi obblighi.

Nelle more, la comunicazione deve essere effettuata attraverso l'invio di una e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (l'elenco è richiamato in fondo alla circolare). Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata, ragion per cui il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

Il corpo della mail (alla quale non va quindi allegato alcun documento) deve richiamare le seguenti informazioni, in assenza delle quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- **dati del committente e del prestatore;**
- **luogo della prestazione;**
- **sintetica descrizione dell'attività;**
- **data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio** (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- **ammontare del compenso**, qualora stabilito al momento dell'incarico.

Le comunicazioni trasmesse possono essere annullate e i dati possono essere modificati prima che l'attività del prestatore abbia inizio.

La Nota precisa, inoltre, che la disposizione interessa i **lavoratori autonomi occasionali, ovvero i lavoratori le cui prestazioni sono disciplinate dall'articolo 2222 cod. civ. e i cui compensi, dal punto di vista fiscale, sono sottoposti al regime fiscale di cui all'articolo 67, comma 1, lett. I), Tuir.**, e sono soggetti alla ritenuta del 20%, e all'obbligo di versamento contributivo alla gestione separata INPS qualora i compensi percepiti superino, nell'anno euro 5.000. e per la parte di compensi superiori a tale cifra.

Si ricorda che l'importo di euro 5.000 è riferito al prestatore e non al committente, per cui quest'ultimo per evitare l'onere contributivo dovrà comunque ottenere dal prestatore la dichiarazione che i compensi percepiti nell'anno dallo stesso sono inferiori a tale cifra.

Sono invece **esclusi** dal richiamato obbligo di comunicazione preventiva:

- **le collaborazioni coordinate e continuative**, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all'articolo 2, comma 1, D. Lgs. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 9-bis D.L. 510/1996;
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell'articolo 54-bis D.L. 50/2017 (c.d. **"prestazioni occasionali accessorie"**), **più specificatamente quelle pagate mediante voucher o buoni lavoro**, rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- **le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli articoli 2229 cod. civ. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva**; se tuttavia l'attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime Iva, la stessa deve ritenersi rientrante nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;
- **i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale**, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, rispetto ai quali sono già previsti specifici obblighi di comunicazione.

Si ricorda inoltre che **in caso di violazione degli obblighi in esame si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione**. Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Si rammenta anche che i lavoratori occasionali presenti sul luogo di lavoro e privi di comunicazione preventiva, saranno considerati irregolari ai sensi dell'art 14 D LGS 81/2008, in forza del quale l'accertata presenza di lavoratori, di cui non sia stata fatta comunicazione preventiva, per almeno il 10% dei presenti in azienda legittima l'Ispettorato Nazionale del Lavoro alla sospensione dell'attività.

Sin qui le istruzioni dell'Ispettorato Nazionale del lavoro.

Il nuovo obbligo comporta alcune considerazioni.

Sulla base dello stesso non sarà dunque più possibile **per le imprese**, a decorrere dal 2022, effettuare pagamenti per prestazioni occasionali eseguite antecedentemente al pagamento stesso e prive della comunicazione preventiva, così come non si ritiene sarà possibile effettuare un'unica comunicazione preventiva annuale per tutte le prestazioni da svolgersi nell'anno. Occorrerà comunque porre attenzione alle tempistiche dichiarate delle prestazioni, al fine di evitare che l'entità delle stesse pregiudichi il carattere di occasionalità, che è requisito essenziale di tali prestazioni, e che le differisce dal lavoro autonomo professionale e dalle prestazioni di collaborazione.

Si resta, come sempre a disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti

STUDIO PICCO


Allegato elenco indirizzi mail per le comunicazioni.

casella di posta

ITL.Ancona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Aosta.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Aquila.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Arezzo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.AscoliPiceno.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Asti-Alessandria.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Avellino.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bari.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Belluno.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Benevento.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bergamo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Biella-Vercelli.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bologna.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Brescia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Brindisi.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cagliari-Oristano.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Campobasso-Isernia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Caserta.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Catanzaro.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Chieti-Pescara.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Como-Lecco.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cosenza.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cremona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Crotone.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cuneo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Ferrara-Rovigo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Firenze.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Foggia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Frosinone.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Genova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Grosseto.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Imperia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.LaSpezia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Latina.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Lecce.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Livorno-Pisa.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Lucca-Massacarrara.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Macerata.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Mantova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Milano-Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Modena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Napoli.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Novara-Verbania.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Nuoro.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Padova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Parma-ReggioEmilia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Pavia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Perugia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.PesaroUrbino.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Piacenza.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Potenza-Matera.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Prato-Pistoia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Ravenna-Forlì-Cesena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Reggio Calabria.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Rimini.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Roma.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Salerno.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Sassari.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Savona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Siena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Sondrio.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Taranto.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Teramo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Terni-Rieti.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Torino.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Treviso.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Trieste-Gorizia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Udine-Pordenone.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Varese.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Venezia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Verona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Vibo Valentia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Vicenza.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Viterbo.occasionali@ispettorato.gov.it